

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

**Presidenza del presidente MICOLINI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» (685-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... *Pag. 3, 4*  
RABINO (DC), *relatore alla Commissione* ... 3

«Norme in materia di attività cinotecnica» (1239), d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* .... 2

*I lavori hanno inizio alle ore 16,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme in materia di attività cinotecnica» (1239)**, d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di attività cinotecnica», d'iniziativa dei deputati Rosini, Colucci Francesco, Felissari, Torchio, Barzanti, Dutto, Costa Raffaele, Bruni, Rebecchi e Romeo, già approvato dalla Camera dei deputati, di cui sono io stesso relatore.

Il disegno di legge al nostro esame è uno di quei provvedimenti che guardano verso il nuovo, occupandosi di una attività strettamente connessa all'agricoltura e all'allevamento zootecnico e che in questi decenni ha avuto un grande sviluppo economico e sociale, in connessione con l'evolversi del costume e delle abitudini della nostra popolazione. Si tratta della attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine, in altre parole dell'attività cinotecnica, così come intesa all'articolo 1 del disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati.

All'articolo 2 si precisa che l'attività cinotecnica è considerata attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. I soggetti che esercitano l'attività cinotecnica, siano essi persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che producono, nell'arco di un anno, un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge.

In base all'articolo 3 del disegno di legge, per l'allevamento e l'addestramento delle razze canine occorrerà attenersi alle norme emanate dalle regioni e dalle province autonome. Regioni e province autonome dovranno adottare programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica (articolo 4); per la selezione delle razze gli allevatori sono tenuti a rispettare le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

Credo che il provvedimento meriti il consenso di questa Commissione per i suoi aspetti innovativi e per il coinvolgimento diretto delle competenze regionali.

Su di esso la 1ª Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. In attesa del parere delle altre Commissioni competenti, se non ci sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» (685-B)**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», d'iniziativa dei deputati Bruni, Berni, Carli, Castellotti, Ferrari Francesco, Rinaldi Luigi, Tealdi, Torchio, Urso, Zambon e Zarro, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Rabino di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente il disegno di legge è stato da noi lungamente discusso; avevamo sentito anche la necessità e il dovere di ascoltare le associazioni micologiche operanti nel nostro paese, dalle quali abbiamo ricevuto alcuni suggerimenti che prontamente abbiamo trasformato in emendamenti che poi la Commissione ha approvato all'unanimità.

Ho fatto questa breve premessa per mettere in risalto l'operato della Camera dei deputati, che dal nostro laborioso provvedimento (e voglio sottolineare laborioso) ha eliminato talune modifiche che noi avevamo ritenuto importanti e necessarie per il settore.

Il disegno di legge è molto atteso, anche perchè ci avviciniamo al periodo della raccolta dei funghi ed è giusto che le regioni possano riferirsi ad una normativa-quadro e quindi dare delle direttive univoche a livello periferico, alle province e alle associazioni interessate. Si tratta di un provvedimento la cui approvazione non è più rinviabile, in quanto disciplina i principi di una legislazione regionale in funzione di un razionale sfruttamento di quelle risorse naturali spontanee che sono i funghi. Il provvedimento contiene norme di tutela ambientale nelle quali ha trovato pure soddisfazione il rispetto di tradizioni e usi locali. Sono previste agevolazioni per i raccoglitori residenti nei territori classificati come montani ovvero per i proprietari o i conduttori dei fondi rustici.

Purtroppo la Camera dei deputati ha apportato delle modifiche proprio laddove noi avevamo maggiormente caratterizzato il disegno di legge, cioè laddove avevamo previsto degli obblighi per coloro che si dedicheranno alla raccolta dei funghi. Si trattava semplicemente di conoscere i regolamenti più importanti o almeno quali sono i funghi da raccogliere e quelli da non toccare.

Nel dettaglio, la Camera ha soppresso il primo comma dell'articolo 2 (concernente la possibilità, per i proprietari o i conduttori di terreno, di riservarsi la raccolta dei funghi, delimitando con apposite tabelle gli appezzamenti interessati) e il quarto comma (concernente il conseguimento del patentino micologico) e ha modificato i commi 2 e 3, corrispondenti ai commi 3 e 5 del testo approvato dal Senato. La modifica al secondo comma dell'articolo 3 è di coordinamento.

In considerazione di quanto ho testè esposto, credo che occorra un momento di riflessione, anche per acquisire i previsti pareri delle Commissioni competenti.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore Rabino per la sua esposizione. Comunico che la 1<sup>a</sup> Commissione ha già espresso parere favorevole, mentre rimaniamo in attesa del parere della 13<sup>a</sup> Commissione.

Credo che ormai l'approvazione del testo in esame rappresenti quasi un atto dovuto; pur avendo seriamente lavorato in precedenza, non possiamo nuovamente mettere in discussione l'intero provvedimento.

Se non si fanno osservazioni, accettando la proposta del relatore, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOT.TSA MARISA NUDDA**